

## XXXII.

## TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1887

## Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato — Discorsi dei senatori Miraglia, Cambray-Digny e Cavallini — votazione segreta del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità — Proclamazione del risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 15.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* degli esteri.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Il senatore Fossombroni domanda un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo si intende accordato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Ordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato » (N. 11).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per la « Conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e d'antichità », ma, per affrettare la discussione della legge sull' « Ordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato », se non vi sono opposizioni, propongo al Senato di rinviare alla fine della seduta la detta votazione.

Non essendovi osservazioni in contrario, si

riprende la discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato.

L'onor. senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA (*presidente dell'Ufficio centrale*). Dopo i due eloquenti discorsi pronunciati nella tornata di ieri dai senatori Guarneri e Rossi in sostegno del progetto ministeriale, le mie parole sullo stesso argomento porterebbero piuttosto tenebre che luce. Ed ho preso la parola per motivare il mio voto, poichè sconfitto dai tre colleghi dell'Ufficio che ho l'onore di presiedere, non ho rinunciato a dichiararmi favorevole a questo progetto di legge, come fu votato dalla Camera, ed a sostenere la mia opinione davanti al Senato.

E comincio dal notare che la stessa maggioranza dell'Ufficio centrale è sostanzialmente divisa sul principio fondamentale del progetto di legge.

Secondo l'onor. Auriti spetta al potere legislativo determinare il numero e le attribuzioni dei Ministeri, donde deduce la conseguenza che debbasi respingere il disegno di legge. Dall'altra parte gli onorevoli Finali e Puccioni sono d'accordo con me nel sostenere il principio che

ha informato il progetto ministeriale, cioè a dire che il potere legislativo non deve col suo intervento turbare le attribuzioni e le funzioni del potere esecutivo, il quale è sempre responsabile davanti al Parlamento di tutti gli atti politici che esercita. Senonchè han creduto di proporre degli emendamenti che non hanno, a nostro modo di vedere, alcun fondamento, poichè derivano da un falso supposto, che col diritto accordato al potere esecutivo di determinare il numero e le attribuzioni dei Ministeri, si potessero manomettere alcuni istituti ordinati per legge, o scomporne la economia.

L'onor. Auriti ha invocato in sostegno del suo assunto la storia costituzionale degli altri paesi di Europa, non trascurando la nostra; ed alla sua volta l'onor. Finali aveva nella sua bella relazione fatto una rapida escursione sul diritto storico-costituzionale *in subiecta materia*.

Ora, sia permesso anche a me di mettere le cose in sodo e dimostrare che nella storia costituzionale si hanno pochissimi riscontri di disposizioni statutarie che riservano al potere legislativo il determinare il numero e le attribuzioni dei Ministeri, e che là dove le Costituzioni hanno taciuto, al solo potere esecutivo si è riservato l'esercizio di questo diritto.

Cominciamo dalla Francia. È nota la Costituzione emanata nel 1791, epoca in cui era agonizzante il potere regio dello sventurato Luigi XVI, e sotto la predominante influenza di un principio che tutti i poteri pubblici derivavano dal popolo. Il decreto del 17 aprile 1791 portava l'organizzazione dei Ministeri, e dopo essersi stabilito con l'art. 1 che al Re solo apparteneva la scelta e la revoca dei ministri, soggiungeva con l'art. 2 che *appartiene* al potere legislativo di statuire sul *numero*, la *divisione* e la *demarcazione* dei dipartimenti del Ministero. Il numero dei ministri fu con l'art. 4 fissato a sei, e negli articoli successivi furono designate le funzioni spettanti a ciascun Ministero.

Seguì ben presto la *Costituzione repubblicana dittatoriale* del 5 fruttidoro, anno III (22 agosto 1795), che con l'art. 148 dispose: *Il Direttorio nomina fuori del suo seno i ministri e li revoca quando lo giudica conveniente*; soggiungendo nell'art. 150: *Il Corpo legislativo determina le attribuzioni ed il numero dei ministri; questo numero è di sei almeno*.

Sono queste le sole due Costituzioni, che in Francia riserbarono al potere legislativo di decretare il numero e le attribuzioni del Ministero.

Ma sopraggiunse la Costituzione consolare del 22 frimaio, anno VIII (13 dicembre 1799); e con l'art. 41 si stabilì che il primo console *promulga le leggi; egli nomina e revoca a volontà i membri del Consiglio di Stato ed i ministri*. Non essendosi indicata in tale Costituzione l'autorità che dovesse fissare il numero dei Ministeri, il primo console si tenne autorizzato da tale silenzio ad attribuirsi il diritto di regolare il numero e la denominazione dei dipartimenti ministeriali; e di questa autorità si valse anche quando esercitò il potere imperiale.

Le Costituzioni di cui abbiamo fatto cenno non si possono per altro invocare ad esempio nei paesi veramente retti a forma parlamentare. Il Governo rappresentativo ebbe origine in Francia con la Costituzione di Luigi XVIII, della quale l'art. 13 affermava l'inviolabilità del Re, e la responsabilità dei ministri da lui nominati; ma nella Carta costituzionale non si diceva cosa alcuna sul numero ed attribuzioni del Ministero; cosicchè sotto il Governo della Restaurazione i Ministeri erano fatti e disfatti con decreti reali. Basta ricordare l'ordinanza regia del 26 agosto 1824, che creò un nuovo Ministero degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e determinò le attribuzioni di questo Ministero.

Lo stesso sistema prevalse con la Costituzione del 14 agosto 1830. Sotto il Governo di Luigi Filippo furono innumerevoli le ordinanze reali con le quali si provvide a riordinare e regolare l'organizzazione e le attribuzioni dei vari Ministeri, e senza farne una tediosa e dettagliata enumerazione, si possono riscontrare nel Dalloz alla parola *Organizzazione amministrativa*.

Seguì la seconda èra repubblicana del 1848, e la Costituzione del 4 novembre dello stesso anno ristabilì, che il presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri (art. 64), ma che il numero dei ministri e le loro attribuzioni sono fissati dal potere legislativo. Disposizioni identiche furono queste alle Costituzioni del 1791 e 1795, perchè informate allo stesso principio che il potere deriva dal popolo e che non

si può che dal Corpo legislativo esercitare la facoltà di determinare il numero e le attribuzioni dei ministri.

I cangiamenti costituzionali del 2 dicembre del 1851 ebbero per risultato in Francia di dare al capo dello Stato, con la scelta dei ministri e la divisione dei Ministeri, la facoltà di determinarne o diminuirne il numero; e di questa facoltà l'Imperatore si prevalse ampiamente.

Ed eccoci giunti alla terza Repubblica francese.

Con la legge del 21 agosto 1871 si stabilì l'irresponsabilità del presidente della repubblica e la responsabilità dei ministri davanti all'Assemblea. Con altra legge del 25 febbraio 1875 si fissò la organizzazione dei poteri pubblici, ma nulla si disse in ordine alla competenza del potere legislativo quanto a determinare il numero dei ministri e le loro attribuzioni, donde consegue che il presidente della Repubblica esercita per autorità propria questo diritto. Per non moltiplicare le citazioni si ricordano soltanto questi quattro decreti:

1. Decreto del 4 febbraio 1879, col quale il Ministero dei culti venne distaccato dal Ministero dell'istruzione pubblica e delle belle arti;

2. Decreto del 6 febbraio 1879, col quale fu creato il Ministero delle poste e dei telegrafi;

3. Decreto del 23 febbraio 1883, col quale fu distaccata l'Amministrazione dei culti dal Ministero dell'interno per riunirla a quello della giustizia;

4. Decreto del 6 aprile 1885, col quale la Amministrazione dei culti fu distaccata dal Ministero di giustizia, per riunirla al Ministero dell'istruzione pubblica e delle belle arti.

Dal fin qui detto si raccoglie a chiare note che la Francia, grande Stato, ha i suoi ordinamenti costituzionali in modo, che al solo potere esecutivo è confidato il diritto di determinare il numero e le attribuzioni dei Ministeri.

Passiamo al Belgio. Per la Carta costituzionale del 1831 il potere esecutivo è delegato al Re, per essere esercitato sotto la sua autorità dai suoi ministri, che sono i suoi consiglieri ed i suoi agenti. La persona del Re è inviolabile (art. 63), i suoi ministri sono responsabili. Niuno atto del Re, soggiunge l'art. 64, può avere effetto se non è controfirmato da un ministro che, con ciò solo, si rende responsabile.

E conchiude l'art. 65, che il Re nomina e revoca i suoi ministri. Non havvi nello Statuto belga alcuna disposizione od una riserva qualunque del potere legislativo, in ordine alla organizzazione dei Ministeri; sebbene in quello Statuto sia consacrato il principio democratico, che i poteri emanano dal popolo: cosicchè nel Belgio non vi è stata giammai epoca in cui si fosse dubitato che il Re solo ha larga facoltà di ordinare i servizi pubblici. In virtù di questa facoltà fu emanato il regio decreto 4 agosto 1852, col quale il servizio dei ponti e strade fu tolto dal Ministero dei lavori pubblici ed annesso a quello dell'interno. Così pel decreto del 16 giugno 1884 fu soppresso il Ministero dell'istruzione pubblica, e le sue attribuzioni trasferite al Ministero dell'interno. Con lo stesso decreto fu creato il Ministero dell'agricoltura, industria e dei lavori pubblici; e le attribuzioni relative all'agricoltura, ai ponti e strade ed alle miniere furono tolte dal Ministero dell'interno e trasferite a quello dell'agricoltura. L'Amministrazione delle scienze, delle lettere e delle belle arti fu egualmente compresa nelle attribuzioni del nuovo dipartimento. E finalmente il Ministero attuale dei lavori pubblici prese la denominazione di Ministero delle *vie ferrate, poste e telegrafi*. Nè è da dimenticare il decreto del 20 aprile 1885, col quale l'Amministrazione forestale dal Ministero delle finanze passò nelle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura, dell'industria e dei lavori pubblici.

Per quel che riguarda l'Inghilterra non occorre entrare in minuti dettagli, poichè è a tutti noto che, in quel paese antico della libertà, sonovi istituzioni speciali e non tutte confacenti agli ordinamenti costituzionali. In Inghilterra vi è la doppia teoria dei Ministeri creati per legge e di quelli creati dal potere esecutivo; ma è pur vero che quando nella Camera legislativa, nella Camera dei comuni, si sente la necessità di creare o modificare un Ministero, si fanno indirizzi alla Regina, la quale provvede con ordinanze reali.

Nè presso di noi si è tenuta una pratica diversa; ed io mi astengo dal fare una enumerazione di tutti i decreti reali relativi all'organamento dell'Amministrazione centrale, poichè lo stesso senatore Finali ha nella sua relazione messo in sodo questa verità.

Rimane adunque pienamente dimostrato, che

l'organizzazione dell'Amministrazione centrale risiede tutta nelle mani del potere esecutivo, e non è esatto quel che disse l'onor. senatore Auriti che nel Belgio si è or formato ed or trasformato il Ministero dell'istruzione pubblica secondo che saliva al potere il partito clericale o il liberale. Imperciocchè, alternandosi i due partiti al potere, non si sollevò la questione costituzionale sul diritto del potere esecutivo di sopprimere un Ministero. I clericali del Belgio sono nazionali, amano la patria, le istituzioni, il sovrano. I due partiti che stanno all'erta per afferrare il potere danno a divedere al mondo che nella lotta onesta dei partiti politici sta la vita del Governo rappresentativo. (*Bene*).

Passo ora alla seconda parte del mio discorso, inteso a dimostrare che gli emendamenti proposti all'art. I dalla maggioranza dell'Ufficio centrale sono perfettamente inutili, che anzi sono in opposizione al principio riconosciuto dalla stessa maggioranza.

Seguiamo il relatore secondo l'ordine delle sue idee. Egli ha proposto gli emendamenti partendo dal concetto che gli Istituti che hanno una autonomia per autorità della legge, non possono perdere la loro vita, che per sola autorità della legge. Ma quando mai il progetto ministeriale ha avuto per mira di poter distruggere enti autonomi organati per legge? Secondo il relatore, gl'Istituti che potrebbero cadere sotto la falce del progetto ministeriale sarebbero il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Fondo del culto, la Cassa dei depositi e prestiti, e la Direzione generale del debito pubblico. Se queste sono le preoccupazioni dell'onorevole relatore, oso pregarlo di tranquillizzarsi e di vivere in pace, poichè non è venuto in mente all'onorevole Crispi, nè i suoi successori oseranno di arrogarsi tanto arbitrio di poter distruggere enti organici sui quali posano le guarentigie della buona amministrazione dello Stato.

Esaminiamo con la massima brevità la natura organica degli enti enunciati dall'onorevole relatore.

1. *Consiglio di Stato*. — Questo eminente consesso è stato creato per legge, e le attribuzioni che gli sono state deferite non sono quelle di cui può disporre l'Amministrazione centrale di un Ministero. Il Consiglio di Stato ha attribuzioni consultive ed altre deliberative;

e l'onor. presidente del Consiglio ha voluto accrescere lo splendore di un Corpo così eminente, chiamando a farne parte quattro preclari uomini noti pel loro sapere ed ingegno; ed ha di già presentato un progetto di legge sul riordinamento del Consiglio di Stato per introdurre la giustizia nell'amministrazione. A questo progetto deve seguirne un altro sullo stato degli impiegati civili, e prego l'onor. presidente del Consiglio di far conoscere le sue intenzioni sul proposito, per tranquillizzare l'onor. Finali, che giustamente si preoccupa del destino degli impiegati.

Per le attribuzioni deliberative il Consiglio di Stato è giudice nelle controversie tra lo Stato ed i suoi creditori; nonchè per altre controversie deferitegli per leggi speciali; e le sue deliberazioni non possono essere annullate che dalla sola Corte di cassazione per incompetenza ed eccesso di potere.

Tanto basta adunque per eliminare qualunque dubbio sulla pretesa diminuzione di capo a cui potrebbe soggiacere il Consiglio di Stato.

2. *Corte dei conti*. — Non mi sarei aspettato dall'onor. senatore Finali un timor panico che si possa attentare alla vita di una Corte cui egli è antico ed illustre componente. La Corte, a cui egli meritamente appartiene, è un vero tribunale che giudica con forme contenziose del *mio* e del *tuo* per una giurisdizione speciale deferitagli da una legge speciale. Il giudizio è pronunziato da giudici inamovibili: le parti interessate hanno il diritto al gravame, ed anche al rimedio straordinario della cassazione per incompetenza o per eccesso di potere. Dicasi ora se la Corte dei conti possa rientrare nelle attribuzioni che si deferiscono al Ministero col progetto di legge in discussione.

3. *Fondo del culto*. — Non vale la pena di spendere parole per dimostrare la natura dell'istituto giuridico del Fondo del culto. Sopprese le corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastici, bisognava provvedere ai rapporti tra tutti gl'interessati nel patrimonio ecclesiastico; e da ciò nacque la necessità di creare un ente, che prese il nome di Fondo del culto, per rappresentare gl'interessi collettivi che derivavano, inerenti al patrimonio ecclesiastico. Il Fondo del culto adunque è una persona civile, perchè là dove havvi patrimonio senovi

interessi da tutelare amministrando e litigando coi terzi.

Se questo è il Fondo del culto, non poteva venire in mente all'onorevole Crispi di poterlo assorbire col progetto di legge in discussione. Le persone fittizie come le persone fisiche vivono per autorità del Codice civile, e non possono risentire delle variazioni che i Ministeri possono subire col continuo mutare dei loro ordinamenti.

4. *Cassa dei depositi e prestiti.* — Vivano tranquilli i creditori della Cassa dei depositi e prestiti, e tutti coloro che hanno rapporti di diritto con questo istituto, e non temano che la legge proposta possa direttamente o indirettamente turbare le azioni creditorie, e tutte le altre che derivassero da qualunque contrattazione. La Cassa dei depositi e prestiti non ha alcuna relazione con l'Amministrazione centrale; il suo patrimonio non è dello Stato, vive di vita propria col danaro ricavato dalle contrattazioni, ed è sotto la *guarentigia dello Stato* nell'interesse pubblico.

Desidererei ora sapere dall'onor. Finali, se qualunque sia mutamento che si farà nell'attuale organizzazione dei Ministeri, la Cassa dei depositi e prestiti potrà risentirne scossa alcuna.

5. Finalmente si è accennato alla *Direzione generale del debito pubblico*. Questa Direzione per la sua importanza e per la sua mirabile organizzazione, che ha riscosso da molti anni il plauso generale, non potrà da nessun ministro essere disorganizzata.

Dimostrato che questo progetto di legge non tocca in alcuna guisa quegli istituti che hanno una vita assolutamente autonoma, tutto il sistema concretato nel progetto dell'Ufficio centrale rimane privo di fondamento. E poi non è da perdersi di mira che, a garanzia dei diritti stabiliti a favore dei cittadini, sta vigile custode l'autorità giudiziaria. Questa piega la fronte soltanto al nome santo della legge, cosicchè non vi può essere il pericolo che un atto del potere esecutivo venga a disconoscere i diritti comuni.

Aggiungo che il potere esecutivo, formando e sformando i Ministeri, non può certamente sopprimere o modificare talune attribuzioni che ai vari Ministeri sono attribuite dalla legge con giurisdizione speciale.

Così il ministro della guerra esercita la giu-

risdizione di risolvere in ultima istanza le questioni in materia di leva che la legge ha sottratte, benchè questioni di diritto civile, alla autorità giudiziaria. Nella risoluzione di tali questioni il ministro della guerra è giudice inappellabile, e la giurisdizione che viene dalla legge non può essere tolta al Ministero della guerra con un semplice atto del potere esecutivo. Così il ministro delle finanze è giudice supremo ed inappellabile nelle controversie doganali di qualificazione delle merci, materia tutta di diritto civile e della più alta importanza, poichè dal giudizio della qualificazione della merce dipende l'applicazione di una voce piuttosto che di un'altra della tariffa generale o convenzionale. Così finalmente, con altre leggi votate nel corso di questo anno, al ministro di agricoltura, industria e commercio si sono deferite questioni speciali come giudice inappellabile. A base di tali precedenti dicasi ora se possa venire in mente ad un ministro di scomporre da capo a fondo i Ministeri, e di sopprimere le giurisdizioni per legge deferite a taluni di essi.

Passo a confutare l'altra obbiezione posta innanzi dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, il quale teme vedere menomata l'autorità del Senato, qualora il controllo del Parlamento o l'azione del potere esecutivo possa esercitarsi solo in occasione del bilancio.

Questo stato di cose dipende dalle stesse attribuzioni costituzionali del Senato. È vero che secondo lo Statuto ha la Camera elettiva la sola priorità nell'esame del bilancio, ma è pur vero che, per la forza delle cose, il Senato non può esercitare che una indiretta influenza nelle questioni del bilancio; la borsa dei contribuenti sta in mano dei rappresentanti della nazione, i quali possono licenziare un Ministero quando vuole aggravare il bilancio con una spesa ritenuta superflua e non confacente ai bisogni dello Stato.

Non è la prima volta che, anche dopo stanziata una spesa nel bilancio per virtù di una legge che aveva creato pubblici uffizi, la sola Camera elettiva ha cancellato la partita, senza che il Senato avesse avuto che osservare in contrario. Giova ricordare la legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, emanata in virtù dei pieni poteri, con la quale il ministro Cortese, senza sentire la Commissione legisla-

tiva presieduta dal compianto Rattazzi, introdusse la istituzione degli avvocati generali nelle Corti d'appello, pareggiati in grado ed in stipendio ai presidenti di sezione delle stesse Corti. Ma appena nel mese di gennaio 1866 si aprì il Parlamento, voci autorevoli e severe si levarono contro l'istituto degli avvocati generali nelle Corti d'appello; il Parlamento negò i fondi, cosicchè agli avvocati generali rimase il titolo *sine re*, e da allora in poi si perdè la memoria di questi avvocati generali. Tutto adunque dipende dal Parlamento, il quale sapendo esercitare un salutare controllo sugli atti del potere esecutivo, difficilmente si potrà incorrere in inconvenienti.

Poche parole dirò sul 2° articolo del progetto, contro del quale ha rotto una lancia la maggioranza dell'Ufficio centrale, che non riconosce la convenienza che i sottosegretari di Stato debbano appartenere al Parlamento.

Per me è evidente che, quando si vuole piena responsabilità ed autorità, sono gli uomini politici quelli che debbono sedere ai Consigli della Corona ed aiutare i ministri nelle loro alte funzioni.

I ministri, come pure i sottosegretari di Stato, non debbono essere che l'emanazione della maggioranza del Parlamento. E noto un altro notevole vantaggio della istituzione dei sottosegretari di Stato: quello di addestrare alla difficile arte di governo i più valorosi fra i nostri giovani uomini politici, onde possano un tempo diventare esperti ministri. E vedrei anche di buon grado che accanto ai sottosegretari di Stato politici si creassero dei sottosegretari di Stato amministrativi, e ciò allo scopo precipuo di conservare le tradizioni dell'amministrazione che deve esser continuativa, e non mutabile col mutare dei Ministeri. Da quante noie ed imbarazzi sarebbero liberati i ministri, se un sottosegretario di Stato amministrativo avesse la permanente direzione superiore degli uffici amministrativi di ciascun Ministero!

Do termine al mio dire, sperando che la maggioranza dell'Ufficio centrale vorrà ritirare i suoi emendamenti. Le leggi risentono dell'influenza dei tempi nei quali vengono proposte; ed in questo momento l'orizzonte politico dell'Europa è gravido di avvenimenti. Senza la concordia fra il Governo ed il Parlamento, il Ministero non

potrebbe in momenti sì difficili avere quella forza che gli è necessaria. (*Bene*).

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori, dopo gli eloquenti discorsi che nelle giornate di ieri e di oggi abbiamo udito in quest'aula, mi parrebbe di abusare della pazienza del Senato, se intraprendessi a dimostrare con argomenti miei la solidità del principio fondamentale di questa legge; tanto più poi che l'Ufficio centrale, per organo del mio amico il senatore Finali, ha anche esso ammesso pienamente il principio medesimo e lo ha formulato in questi termini precisi:

« La facoltà di ordinare l'Amministrazione compete al Re come capo del potere esecutivo, il quale la esercita per mezzo di ministri responsabili » (pag. 3 della relazione).

Io, adunque, senza stancarvi con altre argomentazioni, senza ripetere quello che è stato con tanta eloquenza e tanta efficacia esposto dai preopinanti, mi limito a constatare che ormai, per parte mia, questo principio è posto assolutamente in sodo.

Nè a questo, o signori, si limita la mia concordia coll'Ufficio centrale: io ritengo parimenti vera e indiscutibile una massima costituzionale che leggo nella relazione medesima, che cioè « gli effetti della legge fatta col concorso dei tre poteri non possono cessare per l'atto e la volontà di uno soltanto di essi ».

In altri termini, che non si può disfare per decreto reale quello che è stato fatto per legge.

Un terzo punto ho letto in questa relazione sul quale mi piace di dichiarare che io concordo pienamente, ed è il seguente:

Quando si tratta di leggi attributive di competenza, l'Ufficio centrale ritiene che si riferiscano sempre al Governo del Re preso nel suo insieme come ente collettivo.

Ora, o signori, concorde interamente coll'Ufficio centrale in queste premesse, io sono condotto a dedurne conclusioni alquanto diverse.

E in primo luogo, ammettendo che il Re, come capo del potere esecutivo e col concorso dei suoi ministri, abbia facoltà di ordinare le amministrazioni pubbliche, io non vedo che da questo discordi l'art. I della legge come è formulato, inquantochè appunto non investe che

una parte di queste pubbliche amministrazioni. A questa mia affermazione mi aspetto di sentirmi obbiettare che per lo meno io mi trovo in contraddizione con taluni miei precedenti.

Mi si dirà probabilmente che sotto un Ministero del quale ebbi l'onore di far parte, u presentata una legge, che prese il nome da un nostro collega il quale ne fu il relatore alla Camera dei deputati.

In questa legge era formulata una massima affatto opposta a quella che io oggi vengo qui a sostenere.

Potrei rispondere come, in un altro recinto, un mio illustre ed arguto amico ha fatto, nella discussione di questa medesima legge. Che, cioè, dopo vent'anni è lecito di mutare qualcuna delle proprie opinioni; soprattutto poi quando si tratta di applicazione di principi fondamentali che non sono variati.

Ma io aggiungerò, o signori, e taluni di voi debbono senza dubbio serbarne memoria, che nei Governi costituzionali, nelle lotte parlamentari, sovente accade che un ministro abbia bisogno di transigere su qualche punto per ottenere un grande scopo, per consolidare o per allargare una maggioranza. Allora si trattava di uno scopo supremo: quello, cioè, di salvare la finanza dello Stato.

Quelle transazioni ebbero per effetto di far riuscire leggi finanziarie gravissime, delle quali io credo che l'efficacia si sia manifestata in un miglioramento progressivo della finanza italiana, che durò fino al 1881.

Ma, checchè sia di tutto ciò, io comincio dal dichiarare che accetto interamente la formula dell'articolo, quale l'ha proposto il Ministero.

Vengo al secondo punto; che non si può disfare per decreto ciò che è stato fatto per legge. E qui dovrei fermarmi, dopo l'eloquente orazione dell'onor. senatore Miraglia, che questo argomento ha dottamente ed ampiamente trattato. Nonostante, qualche cosa aggiungerò: e cioè che io ritengo fondamentale questo principio ed inconcusso, tanto inconcusso che non mi pare sia necessario di dirlo adesso in una legge. Ben s'intende, a mio avviso, che il potere esecutivo ha la facoltà da questa legge di modificare il numero e le attribuzioni dei Ministeri e non mai quella di distruggere ciò che è fondato per legge.

Avete udito l'onor. Miraglia sviluppare le ragioni per le quali è impossibile in qualunque modo che questa legge abbia per effetto di dare al potere esecutivo la facoltà di alterare l'organismo del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Fondo per il culto ed altri; io aggiungerò qualche altro esempio, che, appunto perchè non si tratta di enti, i quali siano staccati come quelli dai Ministeri e dal potere centrale, appunto per questo saranno esempi più calzanti e più dimostrativi.

Abbiamo la direzione generale delle poste, fondata per legge. Io credo che la presente legge non dia affatto la facoltà di scompaginare e mutare la direzione generale delle poste.

Ma io vado più oltre: c'è la direzione generale del Tesoro, la ragioneria generale dello Stato, che sono fondate per la legge di contabilità del 1867 (ne parlo perchè quella legge fu vinta a proposta mia); ora egli è evidente, che, se si potessero con un decreto mutare le condizioni di questi due istituti, si sconvolgerebbe, si scompaginerebbe tutta la legge della contabilità dello Stato. È evidente, o signori, che questo non è ammissibile.

Ma ci sono poi tanti enti, e tanti istituti che non sono fondati per legge e sui quali potrà più o meno estendersi ed applicarsi la facoltà che questa legge conferisce al potere esecutivo.

In sostanza, a me pare che, se la legge avesse voluto dare facoltà al Governo di alterare e modificare anche quegli enti, che sono organizzati e fondati per legge, l'avrebbe dovuto dire esplicitamente. Allora soltanto potevano essere giustificati gli argomenti addotti ieri dall'onor. senatore Auriti, il quale credeva di vedere nelle parole dell'art. 1 una facoltà sterminata data al ministro di fare e disfare tutti gli organismi, anche quelli approvati da atti legislativi.

L'art. 1, a mio avviso, riconosce nel potere esecutivo quella facoltà, che ha sempre esercitata in Italia e in molti altri paesi costituzionali, ma che non arriva fino a permettere che si modifichino, o distruggano istituti che una legge ha consacrato.

L'effetto di questa disposizione è di permettere al Governo il trasportare dalla dipendenza di uno a quella di un altro Ministero cotesti istituti. E che male c'è, per esempio, che la direzione del demanio dipenda dal Ministero delle finanze, piut-

tosto che da quello del Tesoro, o che la direzione generale delle poste non dipenda più dal Ministero dei lavori pubblici, ma invece da un Ministero delle poste e telegrafi? Queste sono facoltà che il potere esecutivo ha, ed ha sempre avute.

Ma vi ha di più, e lo dimostrerò or ora. È sempre stato autorizzato il Governo, anche rispetto agli enti fondati per legge, ad estenderne o diminuirne il personale, e gli organismi interni, come è necessario, acciocchè possano soddisfare allo scopo, cui sono destinati.

Io quindi accetto l'art. 1 come fu presentato, sicuro che l'effetto non potrà oltrepassare ciò che sono venuto esponendo.

Circa le aggiunte dell'Ufficio centrale ve n'è una che dice: « i titoli ed i gradi e gli stipendi dei funzionari dell'Amministrazione centrale sono determinati per legge ».

Questa disposizione si trova già nella legge 23 marzo 1853 ed è stata sempre intesa in questo modo, che cioè il Parlamento approva i titoli, i gradi e gli stipendi con la legge del bilancio e non vi si possono fare variazioni, senza l'approvazione del Parlamento.

Difatti anche per questi istituti che sono fondati per legge, si sono potute fare variazioni nei titoli, nei gradi, negli stipendi che sono stati confermate dalle leggi dei bilanci. Perciò parmi poter osservare che la proposta dell'Ufficio centrale di aggiungere quel capoverso a questo articolo, se si dovesse interpretare come è stato interpretato finora, sarebbe oziosa. Che se poi dovesse invece intendersi che per ogni variazione nel personale o nelle promozioni si dovesse fare una legge speciale, allora, o signori, mi parrebbe che troppo avanti si spingerebbe l'ingerenza parlamentare nell'amministrazione, cosa di cui molti uomini politici già si lagnano.

In una parola, o signori, a me pare che la garanzia costituzionale contro l'abuso degli sviluppi troppo grandi degli uffizi e degli stipendi, stia nella legge del bilancio. E infatti voi non ignorate come le Commissioni parlamentari del bilancio, prima quella della Camera, perchè prima a lei sono presentati i bilanci, poi quella del Senato, esaminino profondamente le ragioni delle variazioni nelle cifre che si portano nei capitoli di spese per questo titolo.

Ho sentito ieri l'onor. Auriti affermare che

quando al solo bilancio si limita il sindacato parlamentare, il Senato si trova esautorato, si trova paralizzato.

Signori, quest'argomento è molto delicato, nè io lo vorrei trattare così incidentalmente; però è impossibile di non dire qualche parola.

In sostanza la questione che si affaccia è la questione del diritto di emendamento del Senato sui bilanci e sulle leggi, che ai termini dell'art. 10 dello Statuto, debbono essere precedentemente presentate alla Camera.

A questo proposito ricorderò un fatto solo. Ricorderò che in una non antica discussione in quest'aula medesima, quando si trattava della legge per l'abolizione del macinato, il presidente del Consiglio, onorevole Depretis, sollevò cotesta questione. Sostenne che il Senato non avesse il diritto di emendamento, e il Senato passò oltre e mantenne illesa e intera la sua prerogativa.

Io credo che in ogni caso, quando nei bilanci e nell'esame dei bilanci si trovassero ragioni d'interesse pubblico per modificarli, il nostro diritto si dovrebbe esercitare.

È vero quello che ha detto recentemente un illustre relatore dell'altro ramo del Parlamento che il Senato ha lasciato dormire questo suo diritto, ed io accetto la parola.

Ma chi dorme non è morto, e può svegliarsi il giorno in cui veramente sia necessario.

Non parlerò dell'ultimo capoverso proposto dall'Ufficio centrale a questo articolo primo, perchè dipendendo dagli emendamenti anteriori che io non accetto, mi pare inutile trattenerci sopra il Senato.

E passo al secondo articolo.

Sul secondo articolo i due primi paragrafi dell'Ufficio centrale poco differiscono da quelli del Ministero.

Nè io credo dover entrare in grandi argomentazioni in proposito.

Però non posso a meno di dichiarare che io approvo molto la nuova istituzione dei sottosegretari di Stato.

La ragione è che, nella mia opinione, il segretario generale avrebbe sempre dovuto essere una specie di viceministro, il quale supplisse il ministro nel ramo del Parlamento dove poteva intervenire.

Ma questo concetto, che non è stato mai veramente incarnato in Italia, è andato sempre

scomparendo ognora più. Anzi siamo arrivati ad un punto che non era affatto ritenuto che il segretario generale avesse potuto supplire in Parlamento il ministro.

Quindi parmi molto opportuna questa novità fatta coll'art. 2 e non ci trovo la contraddizione che qualcheduno ha voluto credere, coll'art. 1. Infatti era necessario di fissare per legge queste attribuzioni parlamentari ad un nuovo ufficiale, perchè fossero consentite dai due rami del Parlamento.

Evidentemente queste facoltà non potevano essere date con decreto reale.

Mi pare ancora di non potere accettare l'ultimo capoverso aggiunto dall'Ufficio centrale a questo secondo articolo per due ragioni.

Prima di tutto, perchè se ne fisserebbe lo stipendio per legge, e, come ho detto, non mi pare che gli stipendi siano materia da doversi stabilire per mezzo di articoli di legge.

In secondo luogo, perchè si pronuncia in un modo assoluto l'abolizione del segretario generale.

Ora, o signori, io non so se nella pratica una volta che il sottosegretario di Stato eserciterà in molte occasioni le sue funzioni parlamentari, non so, dico, se veramente si debba oggi impegnarsi assolutamente a non avere il segretario generale amministrativo: è una istituzione che si dice non è riuscita bene in Italia.

Sappiamo però che ha sempre dato buoni risultati in Inghilterra, e sappiamo quanto importi mantenere le tradizioni nell'amministrazione.

L'onor. relatore dice che le tradizioni sono mantenute nell'amministrazione dai direttori generali; e che, ove mancano questi, sono mantenuti dagli ispettori generali e dai capi divisione.

Io confesso che non avrei gran fiducia nel tenimento delle tradizioni, specialmente quando si dovesse discendere a contare solamente sopra i capi di divisione, i quali in un Ministero possono essere molti.

Per conseguenza a me pare che sia prudente lasciare in dubbio se possa essere opportuno di avere, almeno in alcuno dei nostri Ministeri, un segretario generale amministrativo e permanente che non mutasse col variare del ministro.

Ma io non intendo con questo pronunziare una sentenza, nè risolvere la questione.

Desidero soltanto che un articolo di legge non venga a pregiudicarla.

Rimane un dubbio intorno ad un punto del quale parlò ieri assai estesamente il collega senatore Guarneri; quello cioè di sapere se questo sottosegretario di Stato debba necessariamente essere un membro del Parlamento, se la legge veramente l'imponga, e se imponendolo non si urti nelle disposizioni dello Statuto le quali lasciano libero il Re di scegliere i funzionari dello Stato senza alcun limite.

Il senatore Guarneri sviluppò molte buone ragioni per le quali si potrebbe concludere che questo nuovo ufficiale debba esser membro del Parlamento, ed io credo che quelle ragioni faranno sì che in generale la scelta cadrà sempre sopra deputati o senatori; però a me sembra che una legge non possa mai mettersi in contraddizione con una disposizione dello Statuto.

Io ritengo pertanto che il sottosegretario di Stato potrà non essere nè deputato nè senatore, e solamente che in questo caso, per andare in ambedue i rami del Parlamento, avrà bisogno del mandato di regio commissario; ecco tutto. Mi pare che interpretando la legge così, non vi sia bisogno di modificarla.

Signori senatori, arrivo alla conclusione; io non posso associarmi a quelli dei miei colleghi che vi hanno esortato a respingere questa legge: per parte mia l'accetto intieramente qual'essa è.

Fu detto da qualcheduno che il Senato respingendo questa legge darebbe prova di autorità, di energia. Confesso che, mentre sono di quelli che più desidero che il Senato dia spesso di queste prove, non mi parrebbe che questa fosse un'occasione opportuna; imperocchè io vedo in questa legge un ritorno verso i precedenti del nostro stato costituzionale fino dal suo principio. Ci veggo un aumento del prestigio della prerogativa regia, alla quale io credo che noi tutti dobbiamo essere il più possibile attaccati ed ossequienti.

Quindi non credo l'occasione questa di respingere questa legge per il solo pensiero di mostrare la vitalità del Senato, che secondo la mia opinione non ha bisogno di essere dimostrata.

Però - e qui mi rivolgo all'onorevole presidente del Consiglio - non si può negare che su

questa legge siano stati elevati molti dubbi, segnatamente quello - e mi pare il più grave - che essa sia intesa a dare una facoltà al Governo che oltrepassa quelle che egli ha sempre avuto: e che possa permettergli di modificare e sopprimere enti creati per legge.

Io credo importantissimo che questo dubbio sia rimosso, e chi lo può meglio rimuoverne di tutti è il presidente del Consiglio.

Ci sarebbero tre modi; quello adottato dall'Ufficio centrale, cioè gli emendamenti; ci sarebbe un altro modo che sarebbe un ordine del giorno del Senato accettato dal ministro; ci sarebbe finalmente una dichiarazione chiara, netta, indiscutibile del ministro medesimo.

Io accetto tutti e tre questi modi e concludo col dichiarare che aspetterò le parole dell'onorevole ministro.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Signori senatori, tranne il senatore Auriti, gli altri oratori i quali presero parte alla discussione, i senatori Digny, Miraglia, Rossi, Guarneri, si pronunziarono tutti in favore del progetto ministeriale; anche il mio amico il senatore Alvisi, che viene subito dopo di me, è favorevole al progetto ministeriale.

Se fosse così, parrebbe quasi si sia operata la conversione non solo di San Paolo, ma di *omnes gentes*, per il vangelo costituzionale di Francesco Crispi.

Grande dunque è la vostra forza e potenza, onorevole presidente del Consiglio, ed è bene, è utile, specialmente in questi momenti, che il Governo del Re, già forte e potente, sia appoggiato da tutto il paese, dalla Camera elettiva e dal Senato del Regno, per superare, ove avvengano, difficili e gravi circostanze che si sopraccacciano.

× Ma, se fosse così, io dovrei battere la ritirata, e ritrarmi dal campo, perchè o pochi o nessuno vi sarebbe tra i combattenti. Non vi rimarrebbe, se così si procede, che lo stato maggiore; ma io prevedo che, sebbene forte e gagliardo, non andrà guari che egli addiverrà se non ad una ignobile capitolazione, ad una generosa dedizione...

Senatore FINALI, *relatore*. Mai!

Senatore COSTA... Però ci penseremo. ×

Senatore CAVALLINI... Continuate però dunque la pugna, se non giungiamo ad intenderci. Io vi risparmierei la noia di un lungo discorso. Sarò breve e spiccio, e verrò dritto dritto alla questione.

Non vi parlerò dunque delle amplissime discussioni che intorno a questo argomento ebbero luogo e nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Non mi soffermerò ad intrattenermi dei discorsi che furono pronunziati intorno a questa materia, tra cui quello dell'onorevole Lampertico che fu ieri ad onore citato.

Non vi parlerò neppure delle risoluzioni che furono adottate, e solo mi giova constatare che si è nella seduta del maggio 1878 dichiarato ed inteso, che, trattandosi di casi speciali e determinati, la questione di massima e di principio rimaneva salva ed impregiudicata.

Ma la si fosse anche allora risolta, nulla impedirebbe che oggi si adottasse una risoluzione diversa, perchè il Parlamento è onnipotente, e, pur tenendo conto dei precedenti, può disfare oggi e fare quello che fece e disfece ieri, quando così occorra.

Ciò premesso, vengo all'art. 1, nel quale sta racchiuso tutto il progetto di legge.

Il secondo articolo è un accessorio, affatto staccato, che può stare da sè e che non presenta serie difficoltà, come tutti riconoscono.

Per me, non è che la parafrasi dell'art. 65 dello Statuto.

Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

Quando li nomina? Quando li revoca? Quanti ne nomina?

Non c'è un limite.

Il Re nell'elevatissimo suo seggio, circondato da quell'aureola, da quel prestigio che gli è dovuto, sente, vede, scruta, si informa; ed, alieno da tutti i partiti, prende quelle risoluzioni che nell'interesse dello Stato e per il migliore andamento delle diverse amministrazioni crede ogni volta più conveniente, non avendo di mira che il bene inseparabile della Corona e del suo popolo, con cui si è immedesimato.

Quindi ora mi nomina Tommaso Corsi ministro senza portafoglio; ora Francesco Crispi con tre portafogli, e gliene può dare, con quelle spalle poderose che ha, anche quattro o cinque, questo, quello, il Magliani, il Costa, gli uomini che crede più adatti, più capaci.

Ma a questo potere illimitato nel senso dell'art. 65, vi ha il correttivo nel successivo articolo 67: « I ministri sono responsabili ».

Come sono responsabili e sino a quale punto? In Francia, in Inghilterra, in Italia essi sono responsabili in faccia al capo dello Stato, al paese, ai suoi rappresentanti, al Parlamento; altrove, in Germania, i ministri non sono responsabili che al Re ed all'Imperatore, e quindi avviene che là, malgrado replicati voti di sfiducia da parte delle Camere, i ministri rimangono al loro posto perchè il cancelliere risponde: Ho la fiducia del mio augusto signore, dell'Imperatore, e mi basta.

Da questa differenza delle Costituzioni organiche, e là dove è più ristretta l'azione del Parlamento, sorge il bisogno di disporre il più possibile per mezzo di leggi, per restringere il potere del ministro, perchè ciò che è stabilito per legge non si può modificare che con altra legge, cioè col concorso delle Camere legislative, mentre altrove, presso noi, con una interpellanza, con una mozione qualunque si può rovesciare ed abbattere qualunque Gabinetto.

Ma la responsabilità, vi ha detto ieri il mio amico Rossi, che è mai? È tutto e pur troppo può essere nulla, e sta al paese, sta al Parlamento darvi efficacia.

Il progetto di legge, egli soggiunse, è semplice, non è composto che di quattro parole, ma inchiude anche molta sostanza, avverte l'Ufficio centrale, vigile custode delle prerogative del Senato.

Sotto le rose ed i fiori del giardino di Crispi, che ci appresenta in questo piccolo paniere, può nascondersi il serpe che attenti alla vostra vita!

Vi potrebbe essere il *latet anguis in herba!* Il Crispi è troppo leale per colpirci di sbieco, egli fa parte del potere esecutivo non solo, ma anche del Parlamento e non può non essere geloso delle attribuzioni dell'uno e dell'altro, e ci assalirebbe sempre di fronte, di dietro mai.

E vedete il suo coraggio: ci dice in faccia che vuole riformarci e toglierci dalle spalle 10, 20, 40 anni! Oh ci ringiovanisca pure, ci rinvigorisca, noi gli saremo riconoscenti; ma è bene che ci rinvigoriamo da noi stessi!

Vi confesso però che all'annuncio della presentazione del progetto di legge sul riordinamento dell'Amministrazione centrale, una penosa, una dolorosa impressione mi colse, poichè

poteva sorgere il dubbio temerario sì, ma pure il sospetto, che sotto il movente del bisogno e della necessità della divisione del lavoro e di alleggerire il soverchio peso di alcuni fra i reggitori della nave dello Stato, si ascondesse un opportunismo, sebbene ciò non potesse essere e non lo fu, come lo dimostrò poi il fatto del tanto dilazionare a portarlo alla pubblica discussione.

Se non che, a quello stato dell'animo mio subentrò la meraviglia quando vidi che l'attuale presidente del Consiglio raccolse e fece suo quel progetto, e alla meraviglia succedette lo stupore, quando egli da abile strategico, cogliendo al balzo la palla che un forte gladiatore gli scagliava contro, disse: la merce non è mia; la ripudio; eccovi il mio vero progetto; in esso stanno i miei principî ed il mio *credo*.

Devo confessare che il Crispi, in ciò fare, fu consentaneo e coerente a se stesso, poichè egli, sin da 15 anni or sono, aveva in pieno Parlamento manifestata la stessa opinione intorno a questo argomento.

Ma, postochè ho pronunciata la parola strategia, vorrei anche augurargli che, anche là a Saati, in mezzo alle armi de' nostri prodi, colla vindice mano sull'elsa, segnalasse loro una pronta vittoria, lasciando a quel popolo barbaro e selvaggio il suo barbaro ed inospitale suolo.

Torno alla questione.

Quali sono le attribuzioni del potere esecutivo? Lo Statuto non lo dice, e noi, con una formola, male lo potremo determinare.

Per me, sono quelle che sono connaturali, che sono indivisibili, che sono essenziali all'ente « potere esecutivo », ma, per uscire da una petizione di principio, dirò che sono tutte quelle che occorrono per l'esercizio de' suoi obblighi, senza offendere i diritti e le prerogative del potere legislativo; applico al Governo ciò che è all'individuo, *legi servi sumus ut liberi esse possimus*.

Per me, non giova l'investigare quale sia la giurisprudenza parlamentare intorno alle due teorie, il riandare sull'organismo attuale delle nostre amministrazioni per istabilire ciò che sarà lecito al potere esecutivo di fare, o non fare, quali le modificazioni che vi potrà introdurre. Le prenderemo ad esame caso per caso, volta per volta, che vi saranno introdotte, perchè vi ha sempre il mezzo, il rimedio di richia-

marlo entro i suoi confini, se li ha oltrepassati. Nè si dica che il progetto di legge, interpretato così, sia nullo, purchè dà all'Amministrazione centrale quella facoltà di trasformarsi, che oggi forse non ha, senza l'intervento delle due Camere.

E qui l'Ufficio centrale ed il senatore Cambray-Digny si preoccupano giustamente, che le modificazioni che si introducessero, eccedenti i poteri del Ministero, vengano approvate nei bilanci, sottraendoli così all'esame del Senato, il quale sui bilanci suole limitarsi ad emettere un voto politico sul complesso del medesimo, e senza toccare alle cifre, e non per mancanza di diritto, ma per un sentimento di alta convenienza politica, ed anche onde non arrestare le ruote dell'amministrazione.

Ma il senatore Cambray-Digny ha pure indicato il modo per mantenere e far rispettare le prerogative del Senato, ed io, associandomi a lui, aggiungerò: facciamo quello che hanno fatto i padri nostri nel Senato subalpino, allorchè colla legge Demarchi, che prese il nome da lui, poichè da lui partiva la proposta, e che molti di voi avrete conosciuto pe' suoi scritti che firmava col pseudonimo di *Asinius Rusticus*, si riformarono colla legge del bilancio le disposizioni in vigore sulle pensioni di riposo, che si ridussero ad un *maximum* di L. 3000; prendiamo il bilancio in cui fossero riformati gli organici, mettiamoli anche noi nel lazzaretto degli archivi, e non diamogli patente netta, se non dopo che ne sarà stata purgata la contumacia, cioè se non dopo che il Ministero non abbia fatto quello che fece allora, cioè abbia presentato all'altro ramo del Parlamento un apposito progetto di legge per l'approvazione degli organici modificati nel bilancio, sul quale progetto anche il Senato possa emettere liberamente il suo voto, come fece allora.

Così possiamo mantenere illesi i nostri diritti; così anche potremo mantenere e rialzare il nostro prestigio e riformarci da noi stessi senza bisogno di altra riforma e massime se il Ministero continuerà, come ora ha fatto, ad apprestare anche a noi proficuo lavoro ed a debito tempo.

Vengo all'art. 2 del progetto. Esso per verità lascia desiderare una migliore redazione, ma è abbastanza chiaro, perchè se ne possano temere inconvenienti.

Tutti ammettono esser bene che *ad latus* dei ministri vi sia un sottosegretario che in loro vece possa sostenere in Parlamento le discussioni. Sarà una pipiniera per aver buoni ministri.

Esaminando bene l'articolo, come lo fece il senatore Digny, si vede che non occorre la qualità di membro del Parlamento per essere sottosegretario di Stato; non si vincola dunque la Corona nella nomina. Ma fosse anche altrimenti, la proposta verrebbe da lui, e non potremmo ricusarla, quando tendesse a circondarsi di una cautela a fare una nomina nello interesse del servizio. Anche per le nomine di altri funzionari pubblici sono stabilite condizioni, e cito, a mo' d'esempio, le nomine dei consiglieri alla Cassazione, che per gli avvocati richiede il patrocinio almeno di anni 10.

Solo era desiderabile, come bene osservò il senatore Digny, che si fosse detto esplicitamente, ciò che appare del resto dalla relazione, che il sottosegretario viene sostituito al segretario generale attuale, e che perciò non vi ha la creazione nè di un nuovo funzionario, nè aumento di stipendio e di spese, perchè questa duplicità non potrebbe ammettersi.

Voterò dunque il primo e secondo articolo, e quindi il progetto, perchè, come io l'intendo, non pregiudica i diritti del Parlamento, e se si violassero, v'ha il rimedio per ricondurre il potere esecutivo entro i suoi confini appena il Parlamento lo voglia.

Mi spiace pertanto di non accettare i correttivi dell'Ufficio centrale, proposti col più lodevole proposito.

Essi a me sembrano o superflui, od insufficienti a tutto prevenire; mi sembrano anche *ultra petita*, perchè coll'ultimo comma si accorderebbe più di quanto si domanda.

Il giudizio di uomini eminenti, quali sono quelli che compongono l'Ufficio centrale, è sempre per me autorevole, ma sopra l'autorità sta il mio convincimento.

PRESIDENTE. La presente discussione viene per oggi sospesa, dovendosi l'onorevole presidente del Consiglio recare nell'altro ramo del Parlamento.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Con-

servazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità ».

Annunzio al Senato che l'Ufficio centrale ed il relatore hanno coordinato questo progetto di legge.

Il regolamento lascia in facoltà del Senato di dispensare da una nuova lettura del progetto e di metterlo addirittura in votazione.

Se non vi sono opposizioni, domando se il Senato intenda che si ometta la nuova lettura del progetto.

(È omessa).

Allora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del detto progetto di legge.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità »:

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	41
Contrari . . . . .	53

(Il Senato non approva).

Ripeto che, dovendo il presidente del Consiglio dei ministri recarsi alla Camera dei deputati, il seguito della discussione del progetto di legge intitolato: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato » viene rimandato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 2.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato (*seguito*)

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno;

Modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 13 maggio 1883, n. 1344, intese ad impedire la diffusione della fillossera;

Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).